

**ACCADEMIA “G. CARRARA” DI BELLE ARTI
BERGAMO**

REGOLAMENTO DIDATTICO
(Del. n. 3 CdA Istituzione – 09/07/2010)

INDICE

TITOLO I - (Principi generali)

- Art. 1 (*Definizioni*)
- Art. 2 (*Oggetto del regolamento*)
- Art. 3 (*Titoli e corsi*)
- Art. 4 (*Produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata*)
- Art. 5 (*Strutture didattiche e scientifiche*)
- Art. 6 (*Crediti formativi accademici*)
- Art. 7 (*Ammissione ai corsi di studio*)
- Art. 8 (*Riconoscimento degli studi pregressi*)
- Art. 9 (*Conseguimento dei titoli di studio e durata dei corsi*)
- Art. 10 (*Trasferimenti*)
- Art. 11 (*Sospensione, interruzione, rinuncia agli studi, decadenza, cessazione della qualifica di studente*)
- Art. 12 (*Attivazione e disattivazione dei corsi*)
- Art. 13 (*Denominazione, obiettivi formativi qualificanti e attribuzione dei crediti di studio*)
- Art. 14 (*Diritti degli studenti*)
- Art. 15 (*Piani di studio*)
- Art. 16 (*Obbligo di frequenza*)
- Art. 17 (*Programmazione didattica annuale*)
- Art. 18 (*Valutazione*)
- Art. 19 (*Compiti dei docenti, attività integrative e tutorato*)
- Art. 20 (*Calendario delle lezioni e degli esami*)
- Art. 21 (*Esami di profitto*)
- Art. 22 (*Esami finali per il conseguimento dei titoli accademici*)

TITOLO II - (Disposizioni generali e transitorie)

- Art. 23 (*Disposizioni generali*)
- Art. 24 (*Disposizioni transitorie*)
- Art. 25 (*Abrogazioni*)

TITOLO III - (Corsi di studio)

- Art. 26 (*Corsi di studio*)

All. A – ordinamenti Scuola di Pittura
ordinamenti Scuola Nuove tecnologie per l'arte

TITOLO I ***(Principi generali)***

Art. 1 *(Definizioni)*

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
 - a - per Ministro o Ministero: il Ministro o il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - b - per CNAM: il Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale;
 - c - per legge: la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati;
 - d - per accademia: l'accademia "G. Carrara" di belle arti di Bergamo;
 - e - per consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione dell'istituzione per i servizi alla persona del comune di Bergamo;
 - f - per presidente, il presidente del consiglio di amministrazione dell'istituzione per i servizi alla persona del comune di Bergamo;
 - g - per direttore, il direttore artistico dell'accademia "G. Carrara" di belle arti di Bergamo;
 - h - per consiglio accademico, il consiglio accademico dell'accademia "G. Carrara" di belle arti di Bergamo.

Art. 2 *(Oggetto del regolamento)*

1. Il presente regolamento, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e conseguenti decreti ministeriali, ed allo statuto dell'accademia, disciplina l'ordinamento didattico ed i criteri di funzionamento dei propri corsi di studio. Esso detta altresì le norme generali riguardanti gli organi, l'organizzazione didattica e le correlate procedure amministrative relative alle carriere degli studenti.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio attivati dall'accademia sono disciplinati dal titolo III del presente regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b) del DPR 28 febbraio 2003, n. 132, il regolamento didattico è deliberato dal collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentiti gli organi di gestione.
4. Possono avanzare proposte di revisione del presente regolamento didattico il consiglio di amministrazione, il direttore e il consiglio accademico.
5. Le modifiche al regolamento, su proposta delle strutture didattiche di riferimento, sono deliberate dal consiglio di amministrazione su richiesta del direttore e del consiglio accademico, e vengono rese pubbliche anche per via telematica.
6. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'accademia può interagire con enti pubblici e privati, anche stranieri, stipulando a tal fine contratti e convenzioni.
7. L'accademia adotta il metodo della programmazione e valuta le attività didattiche, scientifiche e di produzione artistica avvalendosi di indicatori idonei a rappresentare le risorse impiegate ed i risultati ottenuti.
8. L'accademia adotta procedure di valutazione statistica conformi ai decreti del Ministero.
9. L'accademia assicura la copertura degli insegnamenti dei corsi di studio attivati avvalendosi dei propri docenti o di esperti qualificati.

10. L'accademia garantisce la libertà di insegnamento e l'autonomia delle strutture didattiche per quanto attiene l'organizzazione dei corsi di studio ed i loro contenuti scientifico-culturali, assicurando la coerenza delle attività formative con le professionalità richieste.
11. Per favorire le scelte culturali e professionali degli studenti, l'accademia promuove servizi di orientamento in collaborazione con gli enti per il diritto allo studio e con gli istituti di istruzione secondaria superiore; istituisce inoltre un servizio di tutorato per ogni corso di studio.
12. Per la definizione e la realizzazione dei programmi di cooperazione didattica, scientifica e di produzione artistica, l'accademia stipula accordi e convenzioni con organismi nazionali e internazionali, sia pubblici che privati.
13. Per rendere effettivo il diritto allo studio ai capaci e meritevoli, socialmente ed economicamente svantaggiati, l'accademia concede l'esonero totale o parziale degli oneri finanziari a carico degli studenti; tutela i diversamente abili con provvedimenti concernenti le dotazioni didattiche e tecniche, i linguaggi specializzati e le prove di valutazione; favorisce le attività autogestite dagli studenti nei settori della cultura, del tempo libero e delle attività sportive.

Art. 3
(Titoli e corsi)

1. L'accademia può rilasciare, al termine dei corrispondenti corsi, i seguenti titoli di studio:
 - a - diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello;
 - b - diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello;
 - c - diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di diploma di specializzazione;
 - d - diploma accademico di formazione alla ricerca, conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca nel campo corrispondente;
 - e - diploma accademico di perfezionamento o master, conseguito al termine del corso di perfezionamento.
2. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello e di una stessa scuola hanno identico valore legale.
3. I corsi di diploma di primo livello sono articolati in 3 anni ed hanno l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza dei metodi e delle tecniche artistiche, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali.
4. I corsi di diploma di secondo livello, articolati in 2 anni, hanno l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche, e per l'acquisizione di elevate competenze professionali.
5. I corsi di specializzazione hanno l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici, secondo il decreto del Ministro di cui all'art. 3, comma 5 del DPR 8 luglio 2005, n. 212.
6. Il corso di formazione alla ricerca ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione. Il titolo finale è equiparato al dottorato di ricerca.
7. Il corso di perfezionamento o master risponde ad esigenze culturali di approfondimento in determinato settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione permanente.
8. Previa apposite convenzioni, l'accademia può rilasciare i titoli di studio di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altre accademie, università ed istituzioni artistiche di pari livello, sia italiane che straniere, abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano secondo la disciplina di diritto comunitario ed internazionale.
9. Agli esami previsti per il conseguimento dei titoli di studio di cui al presente articolo non sono ammessi candidati privatisti.

10. Ogni titolo di studio rilasciato dall'accademia è corredato da un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Art. 4

(Produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata)

1. Per le attività di produzione e ricerca artistica, l'accademia può stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri.
2. Per la formazione permanente e ricorrente e per l'educazione degli adulti, l'accademia può attivare, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, e utilizzando contratti e convenzioni, corsi liberi, corsi di aggiornamento, corsi estivi, workshop e corsi di formazione professionale, anche esterni all'accademia. Al termine di ogni corso è rilasciato un attestato con la certificazione dei crediti formativi acquisiti.
3. L'accademia apre i propri corsi istituzionali agli uditori.
4. L'articolazione temporale e l'organizzazione didattica dei corsi di cui al precedente comma 2 sono disciplinate in un'apposita proposta del consiglio accademico, sottoposta annualmente all'approvazione del consiglio di amministrazione.

La proposta determina:

- a - i requisiti e le procedure di ammissione;
- b - il numero minimo e massimo degli ammessi;
- c - il numero degli incarichi da attribuire ai docenti dell'accademia e l'entità della loro retribuzione;
- d - l'eventuale ricorso a professionalità esterne con l'indicazione delle modalità di scelta, dei requisiti e delle competenze richieste;
- e - le risorse finanziarie necessarie e l'ammontare della tassa di iscrizione.

Art. 5

(Strutture didattiche e scientifiche)

1. In ottemperanza alle disposizioni del D.M. 30 settembre 2009, n. 123, art. 1, l'offerta formativa dell'accademia si articola in scuole e dipartimenti.
2. I dipartimenti coordinano l'attività didattica, di ricerca e di produzione e sono responsabili dell'offerta formativa complessiva delle scuole in essi ricomprese. Le scuole hanno la responsabilità didattica dei corsi dei differenti livelli in esse attivati. All'interno di ciascuna scuola, i corsi possono essere articolati anche in più indirizzi in relazione a specifici contenuti.
3. Il consiglio accademico, in conformità con quanto disposto dal D.M. 30 settembre 2009, n. 123 e allegati, determina per ogni scuola in particolare:
 - a - l'elenco degli insegnamenti e delle attività formative attinenti il corso di studio;
 - b - gli obiettivi formativi specifici di ogni singolo corso di studio;
 - c - un sistema di crediti per ogni insegnamento, attività di laboratorio, prova finale relativa al conseguimento del titolo di studio;
 - d - l'eventuale propedeuticità degli insegnamenti;
 - e - i piani di studio ufficiali con l'indicazione delle attività formative di base, caratterizzanti, integrative o affini, ulteriori e a libera scelta dello studente;
 - f - le modalità di presentazione dei piani individuali di studio;
 - g - la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle verifiche del profitto;
 - h - le modalità di assolvimento dell'obbligo di frequenza e del suo accertamento.
4. In prima applicazione, i dipartimenti e i corsi attivati dall'accademia sono i seguenti:
 - a - diploma accademico di primo livello in pittura, conseguito al termine del corso di diploma triennale, afferente alla scuola di pittura e al dipartimento di arti visive;

- b - diploma accademico di primo livello in nuove tecnologie dell'arte, conseguito al termine del corso di diploma triennale, afferente alla scuola di nuove tecnologie dell'arte e al dipartimento di progettazione e arti applicate.
5. I corsi attivati dall'accademia sono disciplinati al titolo III del presente regolamento.
 6. L'accademia può proporre al Ministero l'attivazione in via sperimentale di corsi di secondo livello, nonché di corsi di specializzazione e corsi di formazione alla ricerca, come disciplinato dall'art. 5, comma 4 del DPR 8 luglio 2005, n. 212.

Art. 6

(Crediti formativi accademici)

1. L'accademia adotta il sistema europeo e nazionale di definizione e assegnazione dei crediti di studio, applicando, in particolare, la normativa di cui all'art. 2, comma 8 della legge e di cui all'art. 1, lettera n) e art. 6 del DPR 8 luglio 2005, n. 212; nonché la normativa contenuta nel D.M. 30 settembre 2009, n. 123, e relativi allegati.
2. In caso di trasferimento di uno studente da altra accademia, università o istituzione di corrispondente livello, il consiglio accademico riconosce i crediti maturati presso l'istituzione di provenienza, provvedendo di conseguenza all'inserimento nell'anno di corso adeguato. Non è possibile l'inserimento nel terzo anno di corso per i corsi di diploma di primo livello e nel secondo anno di corso per i corsi di diploma di secondo livello.
3. Il consiglio accademico riconosce i crediti maturati e le votazioni conseguite negli esami di profitto presso un'altra istituzione di pari livello, in conformità con gli insegnamenti riconosciuti presso l'accademia, corrispondenti per contenuti e obiettivi formativi agli insegnamenti di base e caratterizzanti, oppure riconosciuti coerenti con le attività formative integrative o affini.
4. Il consiglio accademico provvede al riconoscimento in crediti delle abilità professionali già maturate dallo studente al momento del suo ingresso in accademia.
5. E' necessario maturare nell'anno accademico almeno 30 crediti, di cui 20 nelle discipline di base e caratterizzanti, per essere ammessi all'anno di corso successivo; almeno 20, di cui 10 nelle discipline di base e caratterizzanti, per gli studenti impegnati in attività lavorative. In caso contrario lo studente dovrà iscriversi all'anno di corso ripetente; i crediti maturati verranno comunque ritenuti validi.
6. A norma dell'art. 12 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, l'accademia garantisce il riconoscimento dei crediti maturati dagli studenti iscritti nel previgente ordinamento, anche attivato in via sperimentale, e che desiderino inserirsi nel nuovo ordinamento disciplinato al titolo III del presente regolamento.

Art. 7

(Ammissione ai corsi di studio)

1. A norma dell'art. 7, comma 1 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di primo livello occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. L'accademia richiede inoltre un'adeguata preparazione iniziale verificata attraverso un esame di ammissione articolato in modo da comprovare attitudini, motivazioni e una preparazione di base relativa alla storia dell'arte contemporanea. Il consiglio accademico determina di anno in anno l'organizzazione delle prove di ammissione.
3. La prova di ammissione può essere sostenuta per più di una scuola. In caso di esito positivo il candidato dovrà comunicare la sua scelta entro le ore 12.00 del quinto giorno feriale successivo alla pubblicazione dei risultati.
4. Le prove di valutazione per l'accesso si svolgono nel rispetto della normativa vigente sulle procedure di selezioni comparative.

5. Le graduatorie di ammissione sono rese pubbliche con la massima tempestività.
6. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo accademico, né la contemporanea iscrizione ad un corso di studi universitario.
7. Il consiglio accademico, prima dell'apertura delle iscrizioni, determina ogni anno il numero massimo degli ammessi ad ogni singolo corso, tenuto conto degli spazi, delle attrezzature e delle risorse umane e finanziarie disponibili.
8. Il consiglio accademico delibera il numero degli studenti extracomunitari da ammettere alle singole scuole e l'accademia comunica tale numero al Ministero nei termini prescritti.
9. A norma dell'art. 7, comma 4 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di secondo livello è necessario essere in possesso di laurea o di diploma accademico di primo livello, ovvero di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Occorre, altresì, che la preparazione acquisita sia coerente ed adeguata al corso di secondo livello. Al fine di valutare tale preparazione il consiglio accademico delibera la prova di ammissione al corso di secondo livello. All'atto della presentazione della domanda di pre-iscrizione occorre essere in possesso di almeno 140 crediti riconosciuti validi dal consiglio accademico.
10. In analogia con la nota 8 novembre 2004, prot. n. 5127, della direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli studenti in possesso di diploma accademico con titolo finale quadriennale possono essere riconosciuti, nell'ingresso al corso di diploma accademico di secondo livello, fino ad un massimo di 40 crediti e un semestre di frequenza. Il consiglio accademico valuta, in base al contenuto del corso di diploma di secondo livello e alla carriera compiuta dallo studente in precedenza, l'opportunità di tale riconoscimento.
11. A norma dell'art. 7, comma 5 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, per essere ammessi ad un corso di specializzazione, occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello, o di laurea, ovvero di altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
12. A norma dell'art. 7, comma 6 del citato DPR, per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca, occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
13. A norma dell'art. 7, comma 7 del citato DPR, per essere ammessi ai corsi di perfezionamento o master è richiesto il possesso del diploma accademico di primo livello, o di laurea. Il candidato dovrà inoltre dimostrare attitudine e adeguate conoscenze di base da verificare attraverso un esame di ammissione articolato in prove. Il consiglio accademico stabilisce le ipotesi nelle quali è richiesto il possesso del diploma accademico di secondo livello o la laurea magistrale.
14. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione ai corsi è deliberata dal consiglio accademico, nel rispetto delle norme, delle direttive dell'Unione europea e degli accordi internazionali vigenti.

Art. 8

(Riconoscimento degli studi pregressi)

1. Può presentare apposita istanza di riconoscimento degli studi pregressi lo studente che si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a - in possesso di titolo universitario;
 - b - in possesso di titoli accademici conseguiti all'estero;
 - c - in possesso di titoli equipollenti agli studi universitari o accademici.
2. L'eventuale riconoscimento deve avvenire mediante:
 - a - presentazione della certificazione ufficiale del titolo conseguito con l'indicazione degli esami di profitto sostenuti;
 - b - presentazione dei programmi didattici di ogni disciplina oggetto di esame di profitto ove richiesto; presentazione della certificazione ufficiale dell'istituzione equipollente di provenienza.
3. Il riconoscimento può avvenire mediante:

- a - la convalida totale o parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative eguali o affini a quelle previste dai piani di studio dell'Accademia, con il riconoscimento della votazione riportata nei relativi esami di profitto;
 - b - la convalida parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative, senza convalida dell'esame di profitto conseguito, con l'obbligo di completare gli insegnamenti per le parti mancanti e sostenere i relativi esami di profitto sostitutivi della votazione precedentemente conseguita.
4. Esami e crediti formativi conseguiti in attività Socrates/Erasmus e in scambi internazionali oggetto di convenzione vengono riconosciuti interamente ed entrano a far parte del curriculum accademico dello studente.
 5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti compete alla struttura didattica che accoglie lo studente e deve essere confermato dal direttore del dipartimento e/o dal consiglio accademico (o da una struttura da questi delegata).

Art. 9

(Conseguimento dei titoli di studio e durata dei corsi)

1. Per conseguire il diploma accademico di primo livello lo studente deve acquisire almeno 180 crediti formativi accademici.
2. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello, lo studente deve aver acquisito almeno 120 crediti formativi accademici.
3. Per conseguire il diploma di perfezionamento o master, lo studente deve acquisire almeno 60 crediti formativi accademici.
4. Il corso di studio accademico di primo livello ha durata normale di tre anni. Il corso accademico di secondo livello ha durata normale di due anni. Il corso di perfezionamento o master ha durata di un anno. Il corso accademico di specializzazione ha durata normale di due anni. Il corso accademico di formazione alla ricerca ha durata normale di tre anni.
5. Lo studente si considera fuori corso quando, avendo frequentato le attività formative previste dall'ordinamento del proprio corso di studi, non abbia superato gli esami e le prove di verifica previsti e non abbia acquisito il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.
6. In base all'art. 6, comma 5 del presente regolamento, viene fissato il numero massimo degli anni fuori corso in tre anni per il corso di diploma di primo livello e in due anni per il corso di diploma di secondo livello; per gli studenti lavoratori il limite massimo è di sei anni per il corso di diploma di primo livello e di quattro anni per il corso di diploma di secondo livello. Per le studentesse che nel corso degli studi si trovino in maternità e fino al compimento di un anno di vita del bambino tali termini sono prorogati di un ulteriore anno. Trascorsi i termini predetti lo studente incorre nella decadenza dagli studi.
7. Lo studente che abbia rinunciato agli studi o che abbia interrotto il proprio corso di studi o che sia incorso nella decadenza dagli studi può presentare domanda di re-immatricolazione ai corsi dell'accademia e chiedere il riconoscimento in forma di crediti degli esami superati nella prima carriera non conclusa. Il consiglio accademico provvede all'eventuale riconoscimento di tale carriera pregressa, curando in particolare la verifica della non avvenuta obsolescenza dei contenuti degli esami superati a suo tempo e della coerenza con gli obiettivi formativi del nuovo corso di studi. Non verranno in ogni caso riconosciuti esami sostenuti in data anteriore ai cinque anni precedenti la domanda di re-immatricolazione.

Art. 10

(Trasferimenti)

1. Lo studente può chiedere il trasferimento ad altra accademia o istituto universitario presentando domanda al direttore dell'accademia nel periodo 20 giugno-30 settembre di ogni

anno, fatte salve le scadenze e le modalità di iscrizione stabilite dai vari Atenei e Accademie. Il relativo nulla osta è dato dal direttore ed è subordinato alla regolarità della posizione amministrativa dello studente.

2. La domanda di trasferimento degli studenti provenienti da altre accademie o università, indirizzata al direttore dell'accademia deve pervenire entro il 30 settembre di ogni anno accademico. L'iscrizione è consentita nel limite del numero dei posti programmato per il corso di studio richiesto. Il consiglio accademico esamina la carriera scolastica precedentemente svolta come disciplinato all'art. 6 del presente regolamento. L'ammissione è deliberata dal direttore.

Art. 11

(Sospensione, interruzione, rinuncia agli studi, decadenza, cessazione della qualifica di studente)

1. Lo studente ha facoltà di richiedere la **sospensione** del proprio corso di studi per uno o più anni per iscriversi e frequentare corsi di studio presso accademie straniere ovvero nel caso di ammissione ad altro corso di specializzazione o di dottorato di ricerca. Lo studente può presentare al direttore, in tempi successivi, la domanda di riammissione al corso di studi precedentemente seguito, alle stesse condizioni maturate all'atto della sospensione. Lo stesso potrà, inoltre, presentare istanza documentata per ottenere dal consiglio accademico il riconoscimento totale o parziale delle attività svolte presso altre istituzioni nel periodo successivo alla sospensione.
2. Lo studente ha, inoltre, la facoltà di sospendere gli studi per l'intero anno accademico nel caso di maternità fino al compimento di un anno di vita del bambino o in caso di gravi cause documentate e dimostrabili. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non ha obbligo di versamento di tasse e contributi accademici e non può sostenere alcun tipo di esame di profitto.
3. Oltre a quanto previsto dai commi 1. e 2., lo studente ha facoltà di **interrompere** gli studi. La sospensione avviene automaticamente a seguito del mancato rinnovo dell'iscrizione all'anno accademico successivo. Qualora lo studente intenda successivamente esercitare i diritti derivanti dalla condizione di studente dovrà presentare domanda al direttore dell'accademia per l'eventuale riconoscimento della carriera pregressa secondo quanto disciplinato all'art. 9, comma 7 del presente regolamento
4. Lo studente ha facoltà, in qualsiasi momento della propria carriera, di **rinunciare** alla prosecuzione degli studi intrapresi, mediante comunicazione scritta al direttore dell'accademia. Lo studente che ha rinunciato può successivamente immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro corso dell'accademia. In caso di re-immatricolazione il consiglio accademico valuta il percorso precedentemente svolto al fine del riconoscimento eventuale dei crediti formativi. Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere le certificazioni relative alla carriera accademica percorsa con la specificazione formale dell'inefficacia della carriera a seguito della rinuncia.
5. Lo studente che non abbia rinnovato l'iscrizione al corso di studi accademici per cinque anni **decade** dalla qualifica di studente. Decade dalla qualifica di studente anche lo studente che, pur avendo regolarmente rinnovato l'iscrizione al corso di studi in qualità di studente fuori corso, si trovi nella condizione prevista all'art. 9, comma 6 del presente regolamento. Lo studente decaduto ha comunque diritto al rilascio di certificazioni attestanti gli atti della carriera accademica compiuti. Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo ai corsi accademici, previo superamento delle prove di ammissione, ove previste, e senza l'obbligo di pagamento di tasse e contributi arretrati.
6. La decadenza non si applica allo studente che abbia superato tutti gli esami di profitto e sia in debito unicamente della prova finale di diploma.
7. La qualifica di studente iscritto all'accademia cessa per:
 - a- conseguimento del titolo di studio;
 - b- trasferimento ad altra Accademia;

- c- rinuncia agli studi;
- d- decadenza.

Art. 12

(Attivazione e disattivazione dei corsi)

1. Con delibera del consiglio di amministrazione e su proposta del consiglio accademico, l'accademia attiva o disattiva i corsi di studio dandone comunicazione al Ministero. In caso di disattivazione è garantito agli studenti in corso di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo, ovvero di optare per l'iscrizione ad altro corso attivato. Il consiglio accademico delibera in merito al riconoscimento dei crediti acquisiti ai fini della prosecuzione degli studi.

Art. 13

(Denominazione, obiettivi formativi qualificanti e attribuzione dei crediti di studio)

1. Gli ordinamenti didattici di riferimento dei corsi di studio attivabili dall'accademia, deliberati dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico in conformità alla normativa nazionale e comunitaria, nonché gli obiettivi formativi qualificanti e l'attribuzione dei crediti di studio, sono stabiliti nel titolo III del presente regolamento.

Art. 14

(Diritti degli studenti)

1. A tutti gli studenti è garantito il diritto all'informazione mediante la pubblicazione tempestiva degli orari delle attività didattiche e delle deliberazioni delle strutture didattiche.
2. L'accademia è tenuta a rendere noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, i programmi degli insegnamenti attivati, l'orario di ricevimento degli studenti da parte dei docenti e del direttore, le modalità degli esami di profitto e quelle per il conseguimento del titolo accademico.
3. E' assicurata ai rappresentanti degli studenti la partecipazione agli organi didattici, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. L'accademia garantisce il rispetto della normativa sul diritto allo studio universitario, secondo la legislazione vigente, nazionale e regionale.

Art. 15

(Piani di studio)

1. I piani di studio, strumenti di pianificazione della carriera degli studenti, devono essere presentati anno per anno dagli studenti regolarmente iscritti, entro un mese dall'inizio dell'anno accademico. Gli studenti possono adottare i piani di studio consigliati dall'accademia, anche proponendone modifiche.
2. Gli studenti possono fare richiesta di modifica dei piani di studio proposti dall'accademia, fermo restando l'obbligo di svolgere nel triennio le attività formative di base e caratterizzanti previste.
3. Il consiglio accademico nomina ogni anno un'apposita commissione per la valutazione e l'approvazione dei piani di studio. La commissione, presieduta dal direttore, è composta da tre membri: il direttore stesso, un docente della disciplina di indirizzo e un docente di altra disciplina.
4. I piani di studio sono approvati entro un mese dalla consegna.

Art. 16
(Obbligo di frequenza)

1. A norma dell'art. 10, comma 3, punto i) del DPR 8 luglio 2005, n. 212, la frequenza alle lezioni è obbligatoria nella misura non inferiore all'80 per cento della totalità delle attività formative con esclusione dello studio personale, ed è registrata in appositi fogli-firma tenuti da ogni docente che mensilmente li consegna all'ufficio di segreteria.
2. Lo studente che non raggiunge il numero richiesto di presenze non può sostenere l'esame relativo e dovrà ripetere l'anno di corso.
3. Per gravi problemi personali, agli studenti lavoratori e alle studentesse in stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di vita del bambino il direttore può concedere deroghe parziali alla disciplina dell'obbligo di frequenza, previa richiesta scritta corredata della necessaria documentazione medica o del contratto di lavoro.
4. Possono formare oggetto di deroga all'obbligo di frequenza anche i periodi di stage, workshop ed altre attività formative organizzate dall'accademia o approvati dal consiglio accademico su richiesta dello studente.

Art. 17
(Programmazione didattica annuale)

1. Entro il 30 maggio il consiglio accademico, accogliendo eventuali proposte del collegio dei docenti, predispone il programma annuale dell'offerta didattico-formativa relativa al successivo anno accademico che, approvato dal consiglio di amministrazione, dovrà essere pubblicato entro il 30 giugno. Esso indica i piani di studio ufficiali dei corsi attivati con i relativi insegnamenti; il numero degli studenti ammissibili; le norme relative alle iscrizioni; i termini per la presentazione dei piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile.
2. Le attività seminariali, le proposte dei dipartimenti e i progetti presentati da esterni sono esaminati dal consiglio accademico che delibera entro il 30 ottobre per l'anno accademico successivo.
3. Tutti i programmi di studio presentati dalle scuole e/o dai dipartimenti o da professionisti esterni vanno depositati in direzione entro il 30 settembre per l'anno accademico successivo.
4. Entro il 30 settembre devono essere presentate al direttore le richieste scritte di finanziamento relative alle spese per la didattica dell'anno successivo, per ogni singola disciplina e per ogni dipartimento.

Art. 18
(Valutazione)

1. L'accademia deve periodicamente sottoporre a verifica l'efficacia e la funzionalità della propria attività formativa. Nella verifica si terrà conto della valutazione degli studenti, mantenendone l'anonimato.
2. L'accademia, in ottemperanza alla normativa nazionale vigente, istituisce il nucleo di valutazione, come disciplinato all'art. 26 del presente regolamento.

Art. 19
(Compiti dei docenti, attività integrative e tutorato)

1. I docenti sono tenuti a svolgere il corso annuale o semestrale nei giorni e per il numero delle ore fissati dal calendario accademico. Modalità diverse sono ammissibili e programmabili dal consiglio accademico in presenza di particolari tipologie didattiche o in presenza di particolari esigenze.

2. Ogni altro elemento è definito dal contratto con cui l'accademia ha deliberato la chiamata come docente o ha conferito l'incarico di insegnamento.
3. Il docente è tenuto a svolgere personalmente le lezioni del corso a lui affidato. Potrà invitare esperti per lezioni su argomenti specifici purché preventivamente autorizzato dal consiglio accademico.
4. Il docente deve assicurare almeno un'ora di ricevimento settimanale degli studenti e deve documentare la propria attività didattica in un apposito registro, secondo le modalità fissate dal consiglio accademico.
5. L'affidamento degli insegnamenti nell'ambito di ciascuna scuola è attribuito sulla base dei criteri stabiliti per le istituzioni non statali dal regolamento ministeriale recante le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo del sistema dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché per il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico (art. 7).
6. I dipartimenti, il collegio dei docenti o singoli docenti possono proporre attività seminariali. Il consiglio accademico esamina le proposte e ne autorizza la realizzazione compatibilmente con le risorse che il bilancio dell'accademia stanziava a tal fine.
7. Per le attività di tutorato e per l'assistenza agli studenti nei laboratori o nelle attività didattiche integrative, culturali ed espositive l'accademia stipula contratti annuali di collaborazione con ex studenti.
8. E' prevista la presenza di un tutor per ogni corso di diploma accademico, sia di primo che di secondo livello, nonché di un tutor per ogni disciplina connessa ad attività di laboratorio. Il tutor del corso di diploma ha compiti di assistenza complessiva all'attività curricolare dello studente.

Art. 20

(Calendario delle lezioni e degli esami)

1. Il periodo ordinario per lo svolgimento delle lezioni, delle esercitazioni di laboratorio e delle attività integrative ha, di norma, inizio con la terza settimana di ottobre e fine con la prima settimana di giugno. L'attività didattica si articola in due semestri di quindici settimane ciascuno, con un'interruzione delle lezioni della durata di due settimane, nel mese di febbraio, per consentire lo svolgimento della sessione straordinaria degli esami di profitto. Ogni anno il direttore e il consiglio accademico deliberano il calendario accademico, pubblicato all'inizio dell'anno accademico.
2. Le attività di orientamento, i master, nonché i corsi intensivi e attività speciali possono svolgersi in periodi diversi, previa delibera del consiglio accademico.
3. L'orario delle lezioni e delle esercitazioni è stabilito dalle strutture didattiche di riferimento in modo da consentirne la fruizione ottimale da parte degli studenti.
4. Gli esami di profitto e gli esami per il conseguimento del diploma accademico si svolgono in tre sessioni. La prima nei mesi di giugno-luglio, preceduta da una sessione di pre-appelli a febbraio; la seconda nei mesi di settembre-ottobre e la terza nel mese di febbraio dell'anno solare successivo.
5. Il calendario degli esami, predisposto dal consiglio accademico e approvato dal collegio dei docenti, deve essere pubblicato almeno dieci giorni prima del loro inizio.

Art. 21

(Esami di profitto)

1. In ciascuna sessione lo studente in regola con l'iscrizione e con i versamenti relativi può sostenere gli esami di profitto nel rispetto delle eventuali propedeuticità e purché possieda l'attestazione di frequenza per i singoli corsi. L'iscrizione agli esami va fatta almeno cinque giorni prima del loro inizio.

2. Lo studente può sostenere ogni anno accademico solo gli esami relativi agli insegnamenti contenuti nel proprio piano di studi.
3. Gli esami possono essere orali e/o scritti o basati su prove pratiche, in relazione a quanto previsto dagli ordinamenti didattici, ferme restando le attribuzioni specifiche dei professori ufficiali responsabili degli insegnamenti.
4. Gli esami si svolgono sotto la responsabilità di una commissione, nominata dal direttore e composta da tre docenti della stessa scuola. Presiede ogni commissione il docente titolare della disciplina in oggetto.
5. Il voto è espresso in trentesimi con eventuale lode ed è registrato sul libretto dello studente e sul verbale o registro degli esami predisposto dalla segreteria. Sul libretto dello studente l'esame deve essere registrato nell'anno di frequenza.
6. Il superamento degli esami di profitto da parte dello studente comporta l'acquisizione dei relativi crediti.
7. La valutazione del profitto ha come riferimento i seguenti criteri:
 - a - capacità di riesaminare criticamente l'attività svolta;
 - b - capacità di padroneggiare la disciplina;
 - c - capacità di stabilire connessioni con altri ambiti disciplinari;
 - d - capacità di utilizzare proficuamente le competenze tecniche e culturali acquisite.

Art. 22

(Esami finali per il conseguimento dei titoli accademici)

1. Per sostenere l'esame finale per il conseguimento del titolo accademico, lo studente deve aver superato tutti gli esami di profitto relativi agli insegnamenti inclusi nel proprio piano di studi, aver conseguito 170 crediti formativi accademici ed essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi. 10 crediti formativi sono attribuiti alla prova finale della tesi di diploma.
2. L'esame è pubblico ed è volto ad accertare la preparazione raggiunta dallo studente nell'insieme delle discipline di un corso di studio.
3. I corsi di primo livello si concludono con la discussione di una tesi che consiste in un progetto integrato teorico-pratico (progetto artistico ed elaborato teorico), realizzato dallo studente con il supporto di due docenti, uno dei quali può essere anche esterno all'accademia, purché docente presso istituzioni di pari livello, oppure in possesso di un curriculum professionale e scientifico adeguato. Le modalità della prova finale per il conseguimento del diploma accademico di primo livello sono disciplinate al titolo III del presente regolamento.
4. La tesi conclusiva del corso biennale per conseguire il diploma accademico di secondo livello consiste in un progetto artistico originale su un argomento specialistico, correlato con un testo di non meno di 50 cartelle, contenente le indicazioni bibliografiche e corredato di immagini. Il candidato sviluppa il progetto con il supporto di un relatore scelto tra tutti i docenti del corso biennale ed eventualmente con l'ausilio di un correlatore individuato in un altro docente sia presso l'accademia che presso un'istituzione di pari livello, o in un professionista esterno. La discussione della tesi consiste nella presentazione di tutti gli aspetti del progetto e nell'esposizione degli elaborati ad esso connessi.
5. Le commissioni, nominate dal direttore, che personalmente o con un suo delegato ne è anche presidente, sono composte dal docente della disciplina di indirizzo del candidato, dal docente della disciplina teorica che ha seguito la realizzazione dell'elaborato scritto e da altri quattro docenti del corso.
6. Il voto della prova finale, sia per il corso di primo che di secondo livello, è espresso in centodecimi con eventuale lode.
7. La valutazione complessiva della prova finale tiene conto di:
 - a - trasformazione in centodecimi dei voti conseguiti nelle prove d'esame mediante una media ponderata rispetto ai relativi crediti acquisiti;
 - b - qualità della prova finale sostenuta;
 - c - elementi ulteriori utili alla valutazione.

8. La domanda per accedere alla prova finale, contenente titolo provvisorio della tesi teorica e nominativi dei docenti relatori, deve essere presentata in segreteria secondo le scadenze stabilite dal calendario accademico. Sempre entro scadenze stabilite dal calendario accademico, deve essere consegnato il modulo con dichiarazione di avanzata elaborazione della tesi di diploma, firmato dal docente della disciplina teorica e dal docente responsabile del progetto artistico (nulla osta al diploma).
9. In segreteria deve essere consegnata, quindici giorni prima della discussione, una copia rilegata della tesi scritta, controfirmata dal relatore; una seconda copia deve essere consegnata al relatore. Si richiede una versione della tesi su CD per l'archiviazione.
10. Nel caso in cui il diplomando, per qualsiasi motivo, rinunciasse alla discussione della prova finale, deve darne tempestiva comunicazione scritta alla segreteria dell'accademia.
11. Agli esami previsti per il conseguimento dei titoli accademici non sono ammessi candidati privatisti.

TITOLO II *(Disposizioni generali e transitorie)*

Art. 23 *(Disposizioni generali)*

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento didattico si fa riferimento ai principi generali dello statuto dell'accademia o, in mancanza, alla vigente normativa statale in quanto compatibile con l'autonomia e la natura non statale dell'accademia.
2. Se non diversamente disposto, le designazioni elettive e le nomine possono essere rinnovate consecutivamente per un solo mandato.
3. Se non diversamente disposto, gli organi elettivi o designati rimangono in carica tre anni.
4. I componenti degli organi collegiali, nominati in sostituzione di altri cessati nel corso del triennio, rimangono in carica per la durata del mandato dell'organo.
5. Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, dedotti gli assenti giustificati; le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
6. I mandati elettivi e le nomine previsti dal presente regolamento decorrono dall'inizio dell'anno accademico. Il venir meno dei requisiti richiesti è causa di decadenza dall'incarico, verificato il quale si procede a nuova nomina. L'assunzione dell'incarico da parte del nuovo eletto o nominato avviene in corso d'anno accademico.
7. Gli eletti o nominati che, senza giustificato motivo, non partecipano alla maggioranza delle sedute annuali degli organi di cui sono componenti, decadono dalla carica. In tal caso si procede a nuova elezione o nomina.

Art. 24 *(Disposizioni transitorie)*

1. Il direttore in carica al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento continua a svolgere la sua funzione fino alla conclusione del mandato conferitogli dal consiglio di amministrazione.
2. L'accademia adegua il regolamento didattico alla normativa ministeriale in itinere al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3. L'accademia assicura agli studenti già iscritti la conclusione dei corsi ed il conseguimento dei rispettivi titoli secondo il previgente ordinamento, fatta salva la facoltà di optare per l'iscrizione ai corsi riordinati come al titolo III del presente regolamento. In tal caso, la carriera dello

studente è riformulata anche in termini di crediti come disciplinato all'art. 6, comma 6 del presente regolamento.

Art. 25
(*Abrogazioni*)

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili e in particolare i precedenti regolamenti dell'accademia.

TITOLO III
(*Corsi di studio*)

Art. 26
(*Corsi di studio*)

1. In prima applicazione del D.M. 30 settembre 2009, n. 123 e allegati, l'accademia attiva i seguenti corsi di studio:
 - a - corso di diploma accademico di primo livello in pittura, scuola di pittura, dipartimento di arti visive;
 - b - corso di diploma accademico di primo livello in nuove tecnologie dell'arte, scuola di nuove tecnologie dell'arte, dipartimento di progettazione e arti applicate.
2. L'accademia propone agli studenti iscritti i piani di studio contenuti nell'allegato A, parte integrante del presente regolamento.
3. Gli insegnamenti ufficiali dei corsi attivati, definiti nell'ambito dei settori disciplinari e delle declaratorie in allegato al D.M. 3 luglio 2009, n. 89, possono essere attivati direttamente dall'accademia o mutuati da altre accademie, università o istituti di pari livello sulla base di apposite convenzioni.
4. Gli insegnamenti mutuati da altre istituzioni vengono acquisiti come validi al fine del conseguimento del diploma secondo i crediti stabiliti dall'istituzione che attiva l'insegnamento.
5. Il consiglio accademico può modificare ogni anno il contenuto didattico delle diverse convenzioni con altre accademie e/o università, relativamente alle attività integrative e affini dei corsi di diploma, comunicando tali variazioni al Ministero.
6. Ciascun insegnamento è strutturato in modo da assolvere agli obiettivi formativi ad esso assegnati in funzione del conseguimento del diploma. L'accademia attiva insegnamenti conformi a quanto prescritto con i D.M. 3 luglio 2009, n. 89 e D.M. 30 settembre 2009, n. 123 e allegati ordinamenti didattici e declaratorie. L'accademia mutua da altre istituzioni di pari livello insegnamenti rispondenti agli obiettivi formativi enunciati nelle predette declaratorie.
7. Ciascun insegnamento comprende sia la trattazione introduttiva e metodologica atta a restituire i connotati epistemologici propri della disciplina, sia, nel caso dell'insegnamento artistico, gli elementi pratici e tecnici di base per un corretto approccio al linguaggio espressivo oggetto dell'insegnamento stesso.
8. Ciascun insegnamento deve comprendere anche una parte monografica e di approfondimento sia tecnico che teorico, in modo da preparare lo studente sia al livello superiore di formazione, sia all'ingresso nel sistema artistico e nel mondo del lavoro.
9. Nel caso di insegnamenti articolati in moduli svolti da docenti diversi, deve essere comunque individuato tra loro il docente responsabile dell'insegnamento, al quale compete, d'intesa con gli altri docenti interessati, il coordinamento delle modalità di verifica del profitto.
10. Le attività formative ulteriori e le attività a libera scelta dello studente devono essere coerenti con gli obiettivi formativi propri del corso di diploma prescelto e funzionali al progetto di tesi di diploma dallo studente presentato.

11. Il numero di crediti collegati a ciascun insegnamento ufficiale dei corsi di diploma è stabilito nell'elenco all'allegato A. Tale numero può variare a seconda della fisionomia che l'insegnamento assume all'interno dei diversi curricula formativi (attività di base, caratterizzanti, integrative o affini).
12. L'acquisizione dei crediti relativi ad un insegnamento è subordinata al superamento della relativa prova d'esame.
13. Nessun insegnamento ufficiale può dar luogo all'acquisizione di meno di 3 crediti.
14. Qualora gli insegnamenti relativi alle attività formative integrative o affini siano articolati in moduli semestrali, lo studente può acquisire anche i crediti collegati ad un solo modulo semestrale dell'insegnamento stesso.
15. I piani di studio di cui all'allegato A stabiliscono la propedeuticità relativamente agli insegnamenti biennali e triennali.
16. I seminari, gli stage, i tirocini, le attività artistiche, sia proposte dall'accademia, che proposte dallo studente e approvate dal consiglio accademico, si svolgono in accordo con professionisti e/o istituzioni pubbliche e/o private accreditate presso l'accademia stessa o con essa convenzionate.
17. Il numero di crediti collegati alle attività predette vengono stabiliti dal consiglio accademico, in relazione alla loro durata. L'acquisizione dei crediti è in questo caso subordinata alla documentazione fornita dal professionista o dall'istituzione presso i quali lo studente svolge lo stage o il tirocinio, nonché dalla relazione del tutor di riferimento messo a disposizione dall'accademia, quale assistente allo svolgimento delle attività curricolari.
18. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere conseguito 170 crediti secondo i piani di studio presentati ed approvati. Eventuali crediti in eccedenza, purché conseguiti nelle attività formative riconosciute dall'accademia, e certificati con esami di profitto, verranno ritenuti validi ai fini del calcolo della media finale.
19. E' possibile sostenere nella stessa sessione d'esami della prova finale fino ad un massimo di due esami di profitto relativi ad insegnamenti integrativi o affini.
20. La prova conclusiva del corso triennale per entrambi i corsi attivati dall'accademia consiste in un progetto integrato teorico-artistico originale elaborato dal candidato con il supporto di due docenti: un docente di indirizzo, di disciplina artistica pratica, e un docente relatore, di disciplina teorica; quest'ultimo può anche essere esterno all'accademia, docente presso istituzioni di pari livello, oppure in possesso di curriculum professionale e scientifico adeguato. L'eventuale presenza di un relatore esterno deve essere autorizzata dal consiglio accademico.
21. La tesi teorica relativa alla prova finale consiste in un testo da 50 a 100 cartelle, contenente le indicazioni bibliografiche, corredato di immagini, e in una serie di elaborati ad essa collegati relativi all'indirizzo scelto e/o ad altra tecnica o linguaggio sperimentati nel corso della formazione triennale.
22. Gli elaborati artistici possono essere esposti in una mostra preliminare sia presso l'accademia stessa che presso enti pubblici o privati con l'accademia convenzionati o che con essa intrecciano collaborazioni; tale esposizione costituisce parte integrante della valutazione in sede di discussione della tesi scritta.
23. Sono insegnamenti ufficiali attivati dall'accademia, definiti in relazione ai curricula in coerenza con le declaratorie, nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari di seguito precisati:

ABST45 Teoria delle arti multimediali

- Teoria delle arti multimediali

ABST46 Estetica

- Estetica

ABST47 Stile, storia dell'arte e del costume

- Storia dell'arte moderna
- Storia dell'arte contemporanea 1
- Storia dell'arte contemporanea 2

ABST51 Fenomenologia delle arti contemporanee

- Fenomenologia delle arti contemporanee

- ABST52 Storia e metodologia della critica d'arte*
- Storia e metodologia della critica d'arte A
 - Storia e metodologia della critica d'arte B
- ABST55 Antropologia culturale*
- Mutuato dall'Università degli Studi di Bergamo con la denominazione "Antropologia culturale" - M-DEA/01
- ABST58 Teoria della percezione e psicologia della forma*
- Teoria della percezione e psicologia della forma
- ABAV01 Anatomia artistica*
- Anatomia artistica
- ABAV02 Tecniche dell'incisione – Grafica d'arte*
- Tecniche dell'incisione – Grafica d'arte
- ABAV03 Disegno*
- Disegno
- ABAV05 Pittura*
- Pittura
- ABAV06 Tecniche per la pittura*
- Tecniche per la pittura
- ABPR31 Fotografia*
- Fotografia
- ABPR35 Regia*
- Regia
- ABPR36 Tecniche performative per le arti visive*
- Tecniche performative per le arti visive
- ABTEC37 Metodologia progettuale della comunicazione visiva*
- Metodologia progettuale della comunicazione visiva
- ABTEC38 Applicazioni digitali per le arti visive*
- Applicazioni digitali per le arti visive
- ABTEC40 Progettazione multimediale*
- Progettazione multimediale
- ABTEC42 Sistemi interattivi*
- Sistemi interattivi
- ABTEC43 Linguaggi e tecniche dell'audiovisivo*
- Linguaggi e tecniche dell'audiovisivo
- ABTEC44 Sound Design*
- Sound Design
- ABPC65 Teoria e metodo dei mass media*
- Etica della comunicazione
- ABPC67 Metodologie e tecniche della comunicazione*
- Sistemi editoriali per l'arte

24. In coerenza con gli ordinamenti didattici in allegato al D.M. 30 settembre 2009, n. 123, il corso di diploma accademico di primo livello in pittura ha l'obiettivo di formare competenze artistiche e professionalità qualificate che, tenendo conto del pluralismo dei linguaggi e delle innovazioni nelle tecniche, siano in grado di sviluppare la propria ricerca individuale nell'ambito della pittura legata alle tecniche della tradizione e alla sua elaborazione nel contesto della sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi.

I diplomati nei corsi di diploma della scuola devono:

- a - possedere un'adeguata padronanza tecnico – operativa, di metodi e contenuti relativamente ai settori di ricerca negli ambiti propri delle arti, delle tecniche e delle tecnologie della pittura al fine di progredire nell'acquisizione di una autonoma e personale consapevolezza della produzione artistica;
- b - possedere strumenti metodologici e critici adeguati all'acquisizione di competenze dei linguaggi espressivi, delle tecniche e delle tecnologie più avanzate relative;

- c - essere in grado di utilizzare efficacemente almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre la lingua madre, nell'ambito precipuo di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
- d - possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione, in particolare con gli strumenti informatici.

I diplomati della scuola svolgeranno attività professionali in diversi ambiti, sia nella libera professione artistica, sia nel campo delle arti visive e nelle attività creative, nonché collaborando, in rapporto ai diversi campi di applicazione, alla programmazione, progettazione e attuazione degli interventi specifici della pittura, tanto nel campo degli strumenti legati alla tradizione, che delle nuove tecnologie e delle nuove espressioni linguistiche riscontrabili nelle manifestazioni nazionali ed internazionali.

25. I corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello della scuola di nuove tecnologie dell'arte hanno l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza dei metodi e delle tecniche nell'ambito della ricerca artistica rivolta all'uso e all'utilizzo delle nuove tecnologie medialità della comunicazione.

I diplomati nei corsi di diploma della scuola devono:

- a - possedere un'adeguata formazione tecnico — operativa, di metodi e contenuti relativamente all'impiego artistico delle nuove tecnologie, conoscendo le tecniche multimediali e digitali che permettono di produrre opere e informazioni;
- b - possedere strumenti metodologici e critici adeguati all'acquisizione di competenze dei linguaggi espressivi, delle tecniche e delle tecnologie più avanzate relative, esercitando la sperimentazione artistica nei linguaggi tecnologici e multimediali specifici applicata ai settori delle arti visive digitali, multimediali, interattive e performative, del video e del cinema, e del web;
- c - essere in grado di utilizzare efficacemente almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre la lingua madre, nell'ambito precipuo di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
- d - possedere la conoscenza degli strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza.

I diplomati della scuola svolgeranno attività professionali in diversi ambiti, inerenti sia alla libera professione artistica nel campo delle nuove tecnologie, sia collaborando, in rapporto ai diversi campi di applicazione, alla programmazione, progettazione e attuazione degli interventi specifici delle nuove tecnologie, dalla progettazione e realizzazione di opere audiovisive e multimediali interattive alla modellistica virtuale.

Allegato A ordinamenti Scuola di Pittura
 ordinamenti Scuola Nuove tecnologie per l'arte

Bergamo, maggio 2010